

Spettabile

Banca d'Italia

Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza

Divisione Normativa Primaria

via Milano, n. 53

00184 Roma

Milano, 23 gennaio 2014

Trasmissione tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

Oggetto: osservazioni al documento di consultazione pubblica sulle disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche

Con riferimento al documento di consultazione del 16 dicembre 2013 di cui in oggetto (di seguito, il “**Documento di Consultazione**”), pubblicato sul sito della Banca d'Italia, ringraziamo codesta Spettabile Autorità per l'opportunità di presentare le nostre osservazioni e segnaliamo, di seguito, alcuni brevi spunti di riflessione.

Flussi informativi: tempestività, qualità ed efficacia

Con riferimento al principio generale affermato al paragrafo 4 in tema di “*Funzionamento degli organi e flussi informativi*” del Documento di Consultazione, secondo il quale devono essere predisposti flussi informativi adeguati ed in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità delle

LMCR/Studio Legale Associato

Piazza Eleonora Duse, 1
20122 Milano
Tel. +39 02 8721 2101 - 02 778 772 1
Fax +39 02 9366 4586
C.F. e Partita Iva 06665230964

I soci:

Avv. Massimo La Torre
Avv. Decio Morgese
Prof. Avv. Vincenzo Cesàro
Avv. Roberto Rio
Avv. G. Francesco Mirarchi

www.lmclex.it
info@lmclex.it

decisioni da assumere, si precisa quanto segue.

Sarebbe opportuno esplicitare ulteriormente i concetti di “*tempistica*” e di “*contenuto*” della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi, di cui alla linea applicativa 4. a), al fine di chiarire che:

- a) la tempistica, intesa come il numero di giorni entro il quale deve essere trasmessa la documentazione, debba essere tale da consentire un’analisi completa e una valutazione compiuta delle questioni che verranno trattate nel corso delle riunioni; l’invio di documentazione particolarmente corposa nei giorni immediatamente precedenti la riunione implica necessariamente l’impossibilità di deliberare in modo consapevole sulle materie all’ordine del giorno.
- b) il contenuto della documentazione deve essere accuratamente selezionato. Nel caso in cui i documenti da analizzare in vista della riunione siano di lunghezza rilevante, si ritiene opportuno quanto meno suggerire la predisposizione di schede di accompagnamento che permettano di individuare gli aspetti principali e di maggior rilievo, al fine di consentire la piena comprensione delle materie oggetto di decisione. Da questo punto di vista, la qualità dell’informazione non dipende tanto dalla sua esaustività, quanto dal grado di sintesi che chi predispose il dossier è in grado di assicurare¹.

In particolare, in relazione a tale ultimo aspetto, è utile tenere a mente che l’invio di documentazione particolarmente corposa, produce come unico effetto quello di rendere il compito dei consiglieri inutilmente oneroso e, quindi, tale da impedire la corretta conoscenza o comprensione delle materie all’ordine del giorno.

In quest’ottica ci sembrerebbe appropriato anche considerare la necessità che gli organi sociali siano supportati in modo adeguato dalle funzioni relative agli affari generali o dalla segreteria. Tali organi devono essere messi in grado di assolvere correttamente i loro compiti di assistenza, facendosi carico della responsabilità relativa alla tempestività, esaustività e sinteticità dei documenti che vengono utilizzati per i lavori del consiglio e della corretta compilazione dei processi verbali delle riunioni.

¹ Nella concezione imperante, l’invio integrale della documentazione relativa ad una qualunque questione sottoposta al vaglio del consiglio assolve gli obblighi di informazione cui è tenuto chi la propone. La prassi, quindi, conosce sempre di più l’invio di plichi per le riunioni del consiglio talmente voluminosi da risultare totalmente illeggibili anche al lettore più determinato. Questo approccio è stato ulteriormente incoraggiato dall’impiego di strumenti telematici per l’invio dei documenti e dall’adozione di *tablet* per la loro consultazione.

È evidente che tali condotte innescano da un lato un processo di deresponsabilizzazione delle strutture operative - che nei fatti diventano meno controllabili - e, dall’altro, una pericolosa incapacità dei membri del consiglio di comprendere a fondo le questioni sulle quali viene richiesto il loro voto.

I piani di successione

Il paragrafo 3 in tema di “*Composizione e nomina degli organi sociali?*”, alla linea applicativa 3. e) prescrive, per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, l’obbligo di formalizzare “*piani volti ad assicurare l’ordinata successione nelle posizioni di vertice dell’esecutivo in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali?*”.

La definizione di piani di successione ricade tra le competenze espressamente attribuite al comitato nomine, come si ricava dall’Allegato 2, punto A) numero 4 del Documento di Consultazione.

Pur condividendo quanto già disciplinato con riferimento ai piani di successione all’interno del Documento di Consultazione, riterremo utile l’inserimento di previsioni più dettagliate che indichino la struttura ed il contenuto dei suddetti piani.

In particolare, pur apprezzando il grado di discrezionalità lasciato agli operatori ed i relativi benefici, riterremo utile riflettere sull’opportunità che le disposizioni di Banca d’Italia forniscano indicazioni supplementari su aspetti specifici, quali ad esempio: (i) la predisposizione di piani di successione relativi da un lato alle ipotesi di cessazione dell’incarico (*e.g.* piano di successione in caso di scadenza del mandato, piano di successione in caso di dimissioni, etc.), e dall’altro alle ipotesi di indisponibilità temporanea protratta; e (ii) la previsione di una tempistica di attuazione dei piani di successione, ossia il termine entro il quale è necessario provvedere alla nomina del soggetto in sostituzione di quello cessato².

Una disciplina più dettagliata consentirebbe di rispondere più efficacemente alle finalità che simili piani intendono perseguire, e cioè di assicurare un avvicinarsi ordinato e pianificato dei soggetti che ricoprono posizioni di vertice dell’esecutivo (*i.e.* Amministratore delegato, Direttore generale).

Autovalutazione degli organi

Con riferimento alle specificazioni introdotte in relazione al processo di autovalutazione

² In quest’ottica si tenga a mente che i piani di successione, se da un lato rispondono all’esigenza di assicurare la continuità operativa, così da evitare discontinuità nell’operato dei soggetti con funzioni apicali, dall’altro svolgono un ruolo particolarmente importante negli intermediari quotati, considerati gli impatti sul corso del titolo generati da uscite impreviste dei soggetti che ricoprono ruoli chiave e dalle tempistiche eccessivamente lunghe e dall’esito imprevedibile per il loro avvicendamento.

In questa chiave, il principio di proporzionalità – e, quindi, il livello di articolazione dei piani stessi - deve necessariamente essere declinato anche tenendo conto delle implicazioni derivanti dalla quotazione degli intermediari stessi.

degli organi al paragrafo 6 ed, in particolare alle modalità e agli strumenti individuati all'Allegato 3 (*Criteri per il processo di autovalutazione*), si segnala la validità dell'utilizzo di questionari ed interviste al fine di raccogliere le informazioni e i dati necessari sulla base dei quali effettuare la valutazione.

A tal proposito, riteniamo che sarebbe in ogni caso auspicabile imporre, tra le altre cose, la raccolta di dati e valutazioni circa il funzionamento degli organi sociali attraverso semplici questionari da far compilare su base anonima agli stessi membri degli organi sociali che procedono all'autovalutazione. Ciò al fine di consentire una maggiore libertà di espressione nella segnalazione di eventuali inefficienze o carenze all'interno degli organi di riferimento.

I questionari anonimi, da un lato costituirebbero un'efficace base di partenza per le successive valutazioni in sede collegiale delle lacune o dei punti di forza relativi al funzionamento degli organi stessi, dall'altro consentirebbero alle autorità di vigilanza di acquisire dati e valutazioni preziosi, proprio in quanto frutto di valutazioni squisitamente individuali e ancora non filtrati dalla discussione collegiale all'interno degli organi. Sembra, per la verità, evidente come la discussione relativa alla valutazione congiunta del funzionamento degli organi sociali da parte di tutti i membri che ne fanno parte non possa non essere penalizzata dall'inevitabile approccio autoassolutorio del consesso chiamato a giudicarsi nella sua totalità.

* * *

Con la speranza di avere fornito qualche valido spunto di riflessione, codesta Spettabile Autorità non esiti a contattare l'Avv. Decio Morgese al numero 02.7787721 o via mail all'indirizzo decio.morgese@lmclex.it per qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento.

Distinti saluti

La Torre Morgese Cesàro Rio Studio Legale Associato